

N. R.G. 8466/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto	presidente
dott. Carlo Bianchetti	giudice
dott. Angelica Castellani	giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **8466/2023** promossa da:

L [REDACTED] B [REDACTED] SOC. COOP. A R.L. (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]

parte attrice - opponente

contro

AZ. AGR. T [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio degli avv.ti [REDACTED]
[REDACTED]

parte convenuta - opposta

CONCLUSIONI

Per L [REDACTED] B [REDACTED] soc. coop. a r.l.:

“In via pregiudiziale e preliminare di rito:

Accertato e dichiarato il difetto di competenza del Tribunale adito, in favore del collegio arbitrale, revocare il decreto ingiuntivo opposto n.2442/2023, emesso da Tribunale di Brescia in persona del Giudice dott. Davide Scaffidi in data 23.06.2023 nel procedimento R.G.n.4534/2023, deferendo il giudizio alla cognizione del collegio arbitrale ai sensi dell'art 45 dello Statuto Sociale.

Nel merito:

-Qualora il Tribunale adito reputerà sussistente la propria competenza a decidere, dichiararsi estinto, per compensazione, il credito di cui a decreto ingiuntivo n.2442/2023 emesso da Tribunale di Brescia in persona del Giudice dott. Davide Scaffidi in data 23.06.2023 nel procedimento R.G.n.4534/2023,



con il maggior controcredito dovuto da Az. T [REDACTED] nei confronti di L [REDACTED] B [REDACTED] a titolo di penalità già determinata con delibera della L [REDACTED] B [REDACTED] del 29 aprile 2023 (doc.7 di citazione).

In ogni caso

Con condanna dell'Az. T [REDACTED] alle spese di lite.

Con ulteriore condanna dell'opposta al pagamento in favore di L [REDACTED] B [REDACTED] delle spese di lite dovute ex art 96 c.p.c. atteso il contegno processuale di controparte”.

Per Az. Agr. T [REDACTED]

“A) In via preliminare in rito

Dichiarando la società convenuta opposta di aderire alla eccezione di compromesso spiegata dalla L [REDACTED] B [REDACTED] si chiede che l'adito Tribunale di Brescia – Sezione Imprese si dichiari incompetente a decidere della presente causa per essere la stessa devoluta alla giurisdizione arbitrale in forza di clausola compromissoria ex art.45 e ss. dello Statuto sociale della L [REDACTED] B [REDACTED].

Con compensazione delle spese legali tra le parti.

B) Nella denegata e non creduta ipotesi che l'intestato Tribunale si ritenesse competente a decidere della presente controversia si chiede di:

- accertata e dichiarata l'inoperatività di qualsivoglia compensazione sia legale che giudiziale tra le parti;

- rigettare l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto in quanto irricevibile e/o inammissibile e/o infondata e, per l'effetto,

- confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo N. 2442/2023 emesso dall'intestato Tribunale nel procedimento N. 4553/2023 R.G. e, comunque

- accertato e dichiarato il credito della Az. T [REDACTED] nei confronti della L [REDACTED] B [REDACTED], condannare quest'ultima in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore dell'AzT [REDACTED] dell'importo di € 56.385,32 oltre interessi dal dovuto al saldo.

Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre il rimborso spese generali 15 % IVA e CAP come per legge”.



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1.- L'Azienda Agricola T [REDACTED] (di seguito anche solo "T [REDACTED]"), socia conferente della L [REDACTED] A [REDACTED] B [REDACTED] soc. coop. a r.l. (di seguito anche solo "LAB" [REDACTED]), ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Brescia nei confronti della LAB l'emissione del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 2442/2023 in data 23.6.2023 per il pagamento dell'importo di € 56.385,32¹, oltre interessi e spese di procedura, quale credito derivante dalla "scolmatura" del latte prodotto dalla conferente oltre la quota detenuta e venduto dalla L [REDACTED] B [REDACTED] al terzo acquirente P [REDACTED] A [REDACTED] s.r.l. senza retrocedere in favore della conferente il corrispettivo ottenuto dal terzo acquirente (previa trattenuta di € 5/quintale per la "scolmatura"), come previsto dal contratto tra azienda agricola e cooperativa² disciplinante la scolmatura del latte destinato a essere ceduto fuori filiera nell'ambito del programma "Sconto Latte altri usi CFPR" promosso dal Consorzio P [REDACTED] R [REDACTED] in relazione alla contribuzione aggiuntiva dell'annata 2022³.

Avverso il predetto provvedimento monitorio ha proposto opposizione l'ingiunta, formulando contestuale istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto.

A fondamento dell'opposizione la L [REDACTED] B [REDACTED] eccepita in via preliminare "l'incompetenza" del tribunale in forza della clausola compromissoria prevista dallo statuto, ha dedotto l'inadempimento della T [REDACTED] al contratto sociale (in particolare, all'art. 8 dello statuto inerente l'obbligo di conferire il proprio latte alla LAB) anteriormente al sorgere del credito azionato in monitorio - cui ha allegato essere seguita l'esclusione del socio in data 18.3.2023, divenuta definitiva a seguito di non opposizione da parte della T [REDACTED] -, sostenendo la conseguente incontrovertibilità del diritto della cooperativa a sanzionare il socio inadempiente e ottenere il risarcimento del danno derivante dalla condotta contestata, anche mediante compensazione con i crediti vantati dal socio, ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale. Quantificata, quindi, in € 1.900.000,00 la penale "già liquidata" a carico della ex socia conferente nella delibera del c.d.a. del 29.4.2023, la L [REDACTED] B [REDACTED] ha chiesto di dichiararsi estinto per compensazione il credito portato dal decreto ingiuntivo con conseguente revoca del provvedimento monitorio e rigetto dell'avversaria domanda di pagamento.

In punto di istanza di sospensione, l'opponente, segnalato in ordine al *periculum* il già avvenuto avvio della procedura esecutiva nei propri confronti, ha rimarcato la sussistenza del *fumus boni iuris* e l'insussistenza di una situazione di criticità in cui essa verserebbe tale da integrare i presupposti per la provvisoria esecuzione.

Non concesso dal g.i. il provvedimento *inaudita altera parte*, in sede di discussione sull'istanza di

¹ Portato dalle fatture n. 62 del 25.12.2022 e n. 1 del 2.1.2023 emesse dalla T [REDACTED] nei confronti della LAB.

² Sottoscritto in data 9.9.2022.

³ Avente ad oggetto, nel caso della TISO, 8.880 quintali di latte prodotto da settembre a dicembre 2022.



sospensione, l'opponente ha ribadito le proprie difese e conclusioni; per l'opposta sono comparsi i procuratori non ancora costituiti nel giudizio di opposizione e nel giudizio cautelare, che hanno chiesto il rigetto dell'istanza avversaria, anche contestando *“l'operatività della clausola compromissoria avendo l'Azienda Agricola chiesto il pagamento di un credito da scollmatura verso terzi non inerente rapporti sociali”*.

Con l'ordinanza del 24.7.2023 resa a scioglimento della riserva assunta in udienza, il g.i., ritenuta la serietà dell'eccezione di inadempimento e della conseguente eccezione di compensazione sollevate dall'opponente, ha sospeso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo⁴.

Costituendosi in giudizio per la fase di merito in data 8.8.2023, l'azienda agricola T■■■■ ha preso posizione nel merito delle avversarie eccezioni di inadempimento e compensazione, contestandone i presupposti.

Con successiva istanza del 13.9.2023 parte opposta ha chiesto l'emissione di ordinanze *ex artt. 186-bis c.p.c. o 186-ter c.p.c.*, entrambe respinte previa instaurazione del contraddittorio⁵.

In seguito alla discussione sui mezzi istruttori, il g.i. ha respinto le istanze di prova orale formulate dalle parti in quanto inammissibili (cfr. ordinanza del 16.2.2024) e disposto consulenza tecnico-contabile d'ufficio; successivamente a tale provvedimento e prima del giuramento del c.t.u., la ricorrente in monitorio convenuta in opposizione ha depositato istanza di revoca dell'ordinanza, dichiarando di aderire all'eccezione preliminare di arbitrato sollevata sin dall'atto di opposizione dalla controparte e chiedendo fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni. Fissata udienza di

⁴ Il g.i. ha, in particolare osservato che *“fermo il credito maturato dall'opposta per i pagamenti eseguiti dalla Padania Alimenti s.r.l., appare pacifico che alla data del 1.1.2023, l'Azienda Agricola T■■■■ avesse già cessato di conferire il proprio latte alla L■■■■ B■■■■, rendendosi in tal modo inadempiente a quanto stabilito dall'art. 8 dello statuto, sino all'esclusione dalla compagine sociale con delibera del 18.3.2023, non opposta né impugnata dall'Azienda Agricola T■■■■, legittimando ai sensi dell'art. 15 dello statuto la L■■■■ B■■■■ a “compensare con il debito derivante ... dal pagamento della prestazione mutualistica ... il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile”*”; ritenuto altresì *“che il credito fatto valere dall'opposta tragga la sua fonte nel rapporto sociale, come si evince dalla circostanza che la c.d. “scollmatura” è stata autorizzata dalla Latteria Begozzo e che i pagamenti da parte del terzo acquirente (Padania Alimenti s.r.l.) sono stati eseguiti alla Begozzo e non direttamente all'Azienda Agricola T■■■■”*, lo scrivente ha evidenziato che *“alle date dell'incasso, da parte dell'opponente, degli importi versati da P■■■■ A■■■■ s.r.l. oggetto dell'azione monitoria promossa dall'opposta (3 gennaio e 13 gennaio 2023), l'inadempimento del socio Azienda Agricola T■■■■ già sussisteva”*. Il g.i. ha, infine, osservato come *“una più puntuale quantificazione della penale/indennità dovuta dall'opposta in conseguenza della cessazione dei conferimenti potrà essere compiuta nel corso del giudizio”*, ritenendo, in punto di *periculum in mora*, che *“l'avvio dell'esecuzione forzata, in assenza di sufficienti garanzie da parte del creditore procedente, integri i gravi motivi imposti dalla legge per la sospensione della provvisoria esecuzione”*.

⁵ Il diniego dell'ordinanza *ex art. 186-bis c.p.c.* è stato motivato sul rilievo che l'esistenza della posizione creditoria in capo all'azienda agricola T■■■■ è stata dalla L■■■■ B■■■■ contestata in ragione del maggior controcredito vantato; il g.i. ha, al riguardo spiegato che con l'eccezione di compensazione l'opponente ha dedotto un fatto astrattamente estintivo della pretesa avversaria, con conseguente inconfigurabilità di *“somme non contestate”* legittimanti il provvedimento richiesto. L'istanza *ex art. 186-ter c.p.c.* è stata, invece, respinta sul rilievo che la stessa è stata fondata sulle *“medesime ragioni già poste a sostegno della richiesta monitoria e del rigetto dell'avversaria istanza ex art. 649 c.p.c., ragioni già sommariamente vagliate dal g.i. nel sub procedimento ex art. 649 c.p.c. conclusosi con l'accoglimento dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo”*.



discussione sulla predetta istanza, la difesa opponente ne ha chiesto il rigetto eccependone tardità e infondatezza ed evidenziando, in ogni caso, “*che la rinuncia all’eccezione di arbitrato è ammissibile sino alla precisazione delle conclusioni e che sull’eccezione stessa il giudice è chiamato a decidere non potendo limitarsi a dare atto dell’adesione*”. Il g.i., preso atto dell’adesione all’eccezione di arbitrato da parte dell’opposta e considerata la controvertibilità dell’interpretazione della clausola statutaria in punto di deferimento ad arbitri delle controversie insorgenti tra soci e società *ex art. 45* dello statuto della LAB, ha fissato udienza di rimessione della causa al collegio per la decisione *ex artt. 187 e 189 c.p.c.* con revoca, in *parte qua*, dell’ordinanza ammissiva della c.t.u., assegnando alle parti termini di legge per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.

All’udienza *ex art. 189 c.p.c.* la causa è stata, pertanto, rimessa al collegio per la decisione.

2.- Costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello per cui l’esistenza della clausola compromissoria non è rilevabile d’ufficio, ma solo su tempestiva eccezione di parte, con la conseguenza che non può escludersi la competenza del giudice ordinario a emettere un decreto ingiuntivo anche in materia deferita ad arbitri in base a valida clausola compromissoria, fermo restando che, qualora nel successivo giudizio di opposizione la parte opponente eccepisca la “incompetenza” (più propriamente il difetto del potere di decidere) del giudice adito in ragione della clausola arbitrale, il giudice che ravvisi l’operatività della stessa deve dichiarare la nullità del decreto opposto, l’assenza di *potestas iudicandi* in capo al giudice adito e contestualmente rimettere la controversia al giudizio degli arbitri (*ex multis*, Cass. n. 5265/2011 e Cass. n. 25939/2021).

Ove, invece, l’opponente non proponga apposita e tempestiva eccezione, essendone impedito il rilievo officioso, la causa resta radicata presso il giudice ordinario.

Il fondamento della competenza arbitrale risiede, infatti, nella volontà delle parti, la quale soltanto consente di derogare al precetto dell’art. 102 Cost., costituendo uno dei possibili modi di disporre, anche in senso negativo, del diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti sancito dal primo comma dell’art. 24 Cost., con la conseguente esclusione della possibilità d’individuare la fonte dell’arbitrato in una volontà autoritativa. Così come possono scegliere di sottoporre la controversia agli arbitri (entro i limiti fissati dalla legge), le parti, anche in presenza di clausola arbitrale, possono optare per una decisione da parte del giudice, non solo espressamente, mediante un accordo uguale e contrario a quello raggiunto con il compromesso, ma anche tacitamente, attraverso l’adozione di condotte processuali convergenti verso l’esclusione della competenza arbitrale, e segnatamente mediante l’introduzione del giudizio in via ordinaria, alla quale faccia riscontro la mancata proposizione dell’eccezione di arbitrato.



3.- Nel caso in esame l'eccezione di arbitrato è stata tempestivamente sollevata dalla L. B. con l'atto di citazione in opposizione, cui ha fatto seguito l'iniziale contestazione da parte della convenuta opposta, che in sede di costituzione in giudizio ha chiesto il rigetto dell'eccezione preliminare, salvo successivamente dichiarare di aderirvi chiedendo al tribunale di definire la causa allo stato degli atti con la declaratoria di propria "incompetenza" in favore del collegio arbitrale.

3.1.- Giova al riguardo evidenziare che l'adesione della parte che abbia adito il giudice ordinario all'eccezione di arbitrato tempestivamente sollevata dalla controparte non soggiace a preclusioni, dovendo, pertanto, ritenersi ammissibile sino alla precisazione delle conclusioni.

3.2.- Si discute se l'adesione suddetta esima il tribunale dal valutare la fondatezza dell'eccezione e, dunque, dal potere di decidere su di essa.

3.2.1.- Parte della giurisprudenza di merito⁶ estende al caso in cui l'attore aderisca all'eccezione di arbitrato in ragione di clausola compromissoria statutaria la disposizione dell'art. 38, secondo comma, c.p.c., a mente del quale *"quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo"*, escludendo in tal modo ogni potere del giudice di decidere sull'eccezione; in caso di adesione, pertanto, il giudice dovrebbe limitarsi a prendere atto dell'accordo delle parti in ordine alla cognizione arbitrale e rimettere la causa agli arbitri.

Simile indirizzo valorizza, da un lato, il fondamento convenzionale dell'arbitrato, operando, d'altro lato, una equiparazione tra questione concernente la *potestas iudicandi* arbitrale e questione di competenza⁷.

3.2.2.- L'argomento contrario - che fa leva sulla natura peculiare del rapporto tra arbitri e autorità giudiziaria e sul carattere speciale della disciplina dell'arbitrato - esclude che, in assenza di espresso richiamo alla disposizione dell'art. 38, secondo comma, c.p.c. nelle norme in materia di arbitrato, tale regola possa trovare applicazione analogica.

4.- Ritiene il collegio che la fondatezza nel merito dell'eccezione di arbitrato sollevata dall'opponente assorba ogni ulteriore considerazione.

La controversia incardinata in via monitoria dalla T. rientra, infatti, tra le fattispecie oggetto di clausola compromissoria statutaria.

4.1.- A norma dell'art. 45 dello statuto sociale della L. B., *"sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui*

⁶ Cfr. Trib. Milano, ord. 17 giugno 2014; Trib. Cuneo, 15 marzo 2022, n. 262).

⁷ Autorevole spunto per tale assimilazione può trarsi da Corte Cost. n. 223 del 2013 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 819-ter nella parte in cui escludeva l'applicabilità, nei rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all'art. 50 c.p.c.



all'art. successivo, salvo che non sia previsto l'intervento del Pubblico Ministero: - tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili; ...".

L'art. 46 disciplina, poi, composizione, criteri e modalità di nomina dell'organo arbitrale e il relativo procedimento: tali disposizioni risultano conformi alle previsioni degli artt. 34-36 del D. Lgs. n. 5/2003 vigenti *ratione temporis*; è, in particolare, rispettata la previsione del secondo comma dell'art. 34, dal momento che la clausola statutaria conferisce il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società e prevede che, ove il soggetto designato non provveda, la nomina debba essere richiesta al presidente del tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede sociale.

La clausola compromissoria statutaria risulta, pertanto, rispettosa delle norme inderogabili di legge in materia di arbitrato societario.

4.2.- Va, poi, evidenziato che, come da consolidato insegnamento della giurisprudenza, salvo che le parti abbiano espressamente circoscritto l'efficacia della clausola compromissoria a determinate controversie, devono ritenersi deferite alla cognizione arbitrale tutte le controversie che trovano la loro matrice nel contratto sociale, anche se insorte in tempo successivo all'esaurimento del rapporto contrattuale tra le parti (dunque riguardanti soggetti che al momento del giudizio non rivestono più la posizione di socio, frattanto venuta meno: cfr. Cass. n. 15697/2019; Cass. n. 10399/2018; Cass. n. 22303/2013; Cass. n. 20741/2011). In base a tale principio, vanno devolute alla cognizione arbitrale le fattispecie relative a pretese patrimoniali formulate dall'ex socio (o nei suoi confronti) le quali attengono a fatti verificatisi nel corso del precedente rapporto sociale e che hanno ad oggetto domande relative al rapporto stesso, concernenti reciproci debiti e crediti, ovvero diritti relativi alla partecipazione ai risultati economici della società o inerenti alla gestione della medesima.

Anche di recente, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che *"restano situazioni afferenti la vita sociale o associativa, ai fini dell'efficacia della clausola compromissoria statutaria, quelle così intese in senso ampio, con riguardo, quindi, non solo alle vicende di governo interno, ma anche alla persona del singolo socio, nei suoi rapporti, sia pure "non più" o "non ancora" in corso, con l'ente, con gli organi di questo o con gli altri soci"* (Cass. n. 17823/2022), sicché devono ritenersi incluse nella clausola compromissoria tutte le controversie che si fondino su una *causa petendi* afferente a diritti derivanti dal rapporto sociale, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo sia ancora in essere o sia nel frattempo venuto meno.

4.3.- Nel caso in esame, la clausola ha un contenuto molto ampio, giacché individua le controversie attratte alla cognizione arbitrale in tutte quelle insorgenti tra socio e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili.

Pacifica la natura meramente patrimoniale e disponibile del diritto di credito vantato dalla T■■■■,



pacifica altresì l'intervenuta cessazione della qualità di socio in capo all'Azienda Agricola a seguito di esclusione deliberata dal c.d.a. della L. B. in data 18.3.2023, è altrettanto pacifico che il diritto di credito azionato dall'ex socio sia sorto nel corso e nell'ambito del precedente rapporto sociale, sì da ricadere, sotto il profilo soggettivo, nell'ambito di operatività della clausola in esame.

4.4.- L'ampiezza dell'area di operatività della clausola emerge altresì dal fatto che l'individuazione delle cause devolute agli arbitri è condizionata alla sola qualità soggettiva delle parti (*"tutte le controversie insorgenti tra soci ... e Società"*), senza l'ulteriore limite (solitamente presente nelle clausole compromissorie statutarie) della derivazione della controversia dal "rapporto sociale".

Trattandosi di società cooperativa, il tema non è privo di rilevanza, potendosi distinguere diritti riconducibili all'organizzazione derivante dal contratto di società e dallo svolgimento dei rapporti sociali, caratterizzati dalla comunione di scopo, da diritti derivanti da rapporti di scambio, caratterizzati dalla contrapposizione tra prestazione e corrispettivo.

Il rapporto tra tali elementi nelle società cooperative è da sempre oggetto di dibattito dottrinale e giurisprudenziale, che vede la storica contrapposizione tra la teoria che riconduce i rapporti mutualistici interamente al contratto sociale (cd. tesi monista) e quella che li configura alla stregua di ulteriori e distinti rapporti giuridici, ascrivibili, di volta in volta, a contratti a prestazioni corrispettive tipici o atipici (cd. tesi dualista).

All'interno della giurisprudenza di legittimità si registrano contrasti anche in relazione a fattispecie del tutto identiche.

Proprio nell'ambito di controversie inerenti il conferimento di latte a cooperative di cui il conferente sia socio, all'interrogativo se l'obbligo di conferimento incombente sul socio di cooperativa costituisca oggetto di un separato e autonomo contratto di scambio intercorrente tra il socio conferitario e la società cooperativa o se, piuttosto, esso trovi titolo direttamente nel contratto sociale, la Suprema Corte ha dato recentemente soluzioni opposte.

4.4.1.- Con l'ordinanza n. 24242/2023, i giudici di legittimità hanno affermato che *"i conferimenti annuali di prodotti, eseguiti dal socio imprenditore agricolo alla cooperativa agricola di conferimento o di trasformazione, trovano titolo nel contratto sociale che prevede la relativa obbligazione e non costituiscono oggetto di una prestazione accessoria ex art. 2345 c.c.; ne consegue che la consegna dei prodotti non determina l'operatività del principio di corrispettività e non fa sorgere in capo al socio il diritto a un corrispettivo, ma una mera aspettativa alla remunerazione del proprio conferimento, che può anche mancare e che è integrata dall'attribuzione "pro quota" ai soci del profitto conseguito dalla cooperativa tramite l'attività di impresa"*. In base a tale soluzione interpretativa, il socio viene "remunerato" dei suoi conferimenti attraverso il profitto della cooperativa, mancando il quale non ha



diritto ad alcun corrispettivo in quanto socio/imprenditore.

In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso il diritto alla remunerazione del conferimento di latte effettuato dal socio alla cooperativa che, a causa di una grave crisi del settore lattiero-caesario, aveva subito una perdita di esercizio⁸.

4.4.2.- In senso opposto si sono espresse Cass. n. 23606/2023 e Cass. n. 14850/2024, quest'ultima rimarcando che con la riforma del 2003 il legislatore, nel rafforzare il vincolo mutualistico, ha optato per l'esistenza di un contratto di scambio ben distinto dal contratto sociale⁹.

Tali pronunce hanno opinato che *“il rapporto attinente al conseguimento dei servizi o dei beni prodotti dalla società ed aventi ad oggetto prestazioni di collaborazione o di scambio tra socio e società si palesa ulteriore rispetto a quello relativo alla partecipazione all'organizzazione della vita sociale ed è caratterizzato non dalla comunione di scopo, ma dalla contrapposizione tra quelle prestazioni e la retribuzione o il prezzo corrispettivo”*, con la conseguenza che *“quello che, attecnicamente, viene definito dallo statuto come “conferimento” del prodotto agricolo da parte del socio rappresenta, invece, l'adempimento di una prestazione contrattuale autonoma e diversa dal rapporto societario, sebbene originata all'interno di una relazione di natura associativa ed in base ad accordi negoziali aventi come fonte anche il contratto sociale (statuto e atto costitutivo)”*; hanno, quindi, concluso che *“il pagamento delle somme di danaro da parte della cooperativa - a titolo di acconto o di saldo - rappresenta il prezzo del latte, nell'ambito di un contratto a prestazioni corrispettive, la cui causa è del tutto omogenea a quella di una compravendita e/o di una somministrazione”*.

4.5.- Nel caso in esame, la già rimarcata ampiezza della formula utilizzata dall'art. 45 dei patti sociali e, in particolare, l'assenza di specifico riferimento ai “rapporti sociali” per identificare le controversie devolute ad arbitri, consente di ritenere ricomprese nell'ambito di operatività della clausola compromissoria tanto le fattispecie che traggono causa nel rapporto sociale strettamente inteso, quanto quelle derivanti dal rapporto mutualistico, quanto ancora quelle inerenti contratti collegati al rapporto di scambio, purché stipulati tra socio e cooperativa.

⁸ Secondo la riportata ordinanza, l'obbligo di conferimento del prodotto che grava sui soci di una cooperativa agricola di trasformazione, obbligo essenziale per il funzionamento della società, è riconducibile ad un contratto di durata ad esecuzione periodica, contratto che, però, non ha una sua autonomia risultando essere parte integrante del contratto sociale. Conseguentemente, la consegna, da parte del socio, del prodotto non determina l'operatività del principio di corrispettività, ma una mera aspettativa alla remunerazione del conferimento. In particolare, non essendo la remunerazione un "prezzo" in senso tecnico, ma soltanto l'attribuzione al socio/imprenditore pro quota del profitto generato dalla vendita dei prodotti trasformati, non è configurabile in capo al socio un diritto di credito al percepimento di un corrispettivo. La soluzione, nel caso esaminato dalla Corte, trovava conferma anche nel Regolamento approvato dalla cooperativa, in cui si affermava che il valore definitivo dei conferimenti dovesse essere stabilito in base ai risultati di gestione desumibili alla chiusura dell'esercizio sociale.

⁹ Sebbene, infatti, il codice civile difetti di una puntuale definizione di mutualità, dal complesso della disciplina riformata dedicata alle società cooperative - e segnatamente dal combinato disposto degli artt. 2512, 2516, 2544, comma 1, e 2545-sexies, comma 1, c.c. - si desume che l'essenza dello scopo mutualistico risiede nella stipula di contratti di scambio intercorrenti tra la società ed i soci, ulteriori e distinti rispetto al contratto sociale.



4.6.- Ora, il credito di € 56.385,32 oggetto di ingiunzione e successiva opposizione deriva pacificamente dalla “scolmatura” del latte prodotto dalla conferente T■■■■ oltre la quota detenuta e venduto dalla L■■■■ B■■■■ al terzo acquirente P■■■■ A■■■■ s.r.l.

Tale credito trova la propria regolamentazione nel contratto sottoscritto tra l’Azienda Agricola T■■■■ e la L■■■■ B■■■■ in data 9.9.2022, denominato “*Destinazione latte altri usi CFPR*”, disciplinante il trattamento del latte “scolmato”, destinato a essere ceduto fuori filiera nell’ambito del programma “*Sconto Latte altri usi CFPR*” promosso dal Consorzio Parmigiano Reggiano in relazione alla contribuzione aggiuntiva dell’annata 2022 (cfr. docc. 1 e 2 fasc. monitorio). Dall’esame di tale convenzione si evince chiaramente che il latte destinato alla scolmatura resta oggetto di “conferimento” dalla T■■■■ alla LAB, pur se la relativa raccolta viene “*eseguita direttamente presso l’azienda agricola conferente a cura dell’acquirente*” finale, vale a dire il terzo estraneo alla filiera (nella fattispecie P■■■■ A■■■■ s.r.l.); quest’ultimo non acquista il latte direttamente dall’Azienda Agricola produttrice, ma dalla Cooperativa LAB, come risulta dallo “*Stabilito di contratto*” stipulato tra il “*venditore*” LAB e il “*compratore*” P■■■■ A■■■■ s.r.l. in data 9.9.2022, sottoscritto anche da T■■■■ in qualità di “*socio conferente*” presso il quale effettuare il ritiro (cfr. doc. 3 fasc. monitorio).

Il credito azionato in monitorio da T■■■■ concerne, quindi, il pagamento del latte scolmato che, in base al punto 1 delle condizioni contrattuali di “*Destinazione latte altri usi CFPR*” stipulate tra LAB e T■■■■, avrebbe dovuto essere eseguito “*da LAB a favore del conferente ... entro due gg lavorativi da che LAB avrà ricevuto il bonifico dall’acquirente latte destinato alla scolmatura*”, con applicazione “*nei confronti dell’azienda conferente*”, in base al punto 5.a. di una “*trattenuta nella misura di 5,00 €/quintale*”.

In altri termini, gli accordi *inter partes* prevedevano il conferimento del latte da parte del socio in favore della cooperativa, la successiva rivendita del latte da parte di quest’ultima in favore di terzi e quindi il pagamento dei conferimenti iniziali con il prezzo realizzato attraverso la vendita.

4.7.- Come ben si evince dagli accordi sopra sintetizzati, la pratica della scolmatura, pur se soggetta al trattamento economico e normativo specificamente previsto nel relativo contratto tra T■■■■ e LAB, non opera al di fuori delle prestazioni (conferimento/vendita) che l’art. 4 dello statuto della L■■■■ B■■■■ pone quale oggetto del rapporto mutualistico, nell’ambito del quale resta pur sempre regolata, trovando comunque causa nel sodalizio d’impresa.

5.- Ne deriva, concludendo, che, così come ritenuto da entrambe le parti, la presente controversia deve intendersi ricompresa tra quelle devolute ad arbitri dalla clausola compromissoria di cui all’art. 45 dello statuto della L■■■■ B■■■■.

Trattandosi di causa di opposizione a decreto ingiuntivo, ferma la competenza funzionale dell’ufficio



p.q.m.

Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento dell'opposizione proposta da L [REDACTED] B [REDACTED] soc. coop. a r.l. nei confronti di Azienda Agricola T [REDACTED], revoca il decreto ingiuntivo n. 2442/2023 emesso da questo tribunale in data 23.6.2023;

dichiara il difetto del potere di questo tribunale di conoscere delle ulteriori domande proposte in favore degli arbitri nominati a norma dell'46 dello statuto di L [REDACTED] B [REDACTED] soc. coop. a r.l.;

condanna Azienda Agricola T [REDACTED] a rifondere a L [REDACTED] B [REDACTED] soc. coop. a r.l. le spese di lite che liquida in complessivi € 9.142,00 a titolo di compensi ed € 406,50 a titolo di esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.

Brescia, 18 dicembre 2024

Il giudice relatore

dott.ssa Angelica Castellani

Il presidente

dott. Raffaele Del Porto

